

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA ISTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con delibera di C.C. n.97 del 30/12/1987

### **Art.1**

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune ( o nei Comuni consorziati o nei Comuni facenti parte della Comunità Montana) allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione e prevenzione e soccorso.

### **Art.2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco ( del Presidente del Consorzio o della Comunità Montana ).

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo ( e la qualifica ).

### **Art.3**

Il Sindaco ( il Presidente del Consorzio o della Comunità Montana ) è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che ha al responsabilità del gruppo durante le sue attività.

### **Art.4**

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

## **Art.5**

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

## **Art.6**

Il gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi proposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

## **Art.7**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

## **Art.8**

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L.159/1984 convertito in legge 363/1984, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro:  
al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:  
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.  
Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le Giornate lavorative perdute;
- c) copertura assicurativa:  
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- d) rimborso delle spese sostenute:  
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi.  
Il rimborso può essere attribuito in modo forfetario per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione, sulla base del programma di attività, comprensivo del piano finanziario, presentato dal gruppo ed approvato dal Ministro. Dalla somma spettante a ciascun componente viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività di gruppo.

### **Art.9**

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

### **Art.10**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo ed, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.